

Contratto collettivo decentrato integrativo 2019/2021-

Approvazione distribuzione fondo annuale 2020.

Relazione illustrativa degli aspetti procedurali,

sintesi del contenuto del contratto.

Data di sottoscrizione	Avvio trattativa 23 gennaio 2020 con la conferma di tutti gli istituti e gli importi già definiti con il decentrato 2019-2021. Rimane da trattare esclusivamente la suddivisione dei fondi disponibili di parte stabile e variabile tra progressioni orizzontali e produttività. Si fissa nel limite dei fondi stabili l'importo massimo da assegnare alle progressioni e si rimanda a successivi incontri la definizione del budget. Dopo una sospensione degli incontri dovuta alla emergenza Covid 19 in data 29 settembre 2020 viene raggiunta la pre-intesa. Successivamente parte maggioritaria della RSU e una delle due sigle sindacali presenti al tavolo dell' accordo non lo hanno sottoscritto. L' amministrazione procederà quindi unilateralmente fino a successivo accordo.
Periodo temporale di vigenza	Anno 2020
Composizione della delegazione trattante	Parte Pubblica Presidente: Dott.ssa Mariacristina Torre-Segretario generale Componenti: Dott.ssa Antonella Soldi- Dirigente-Area II Servizi Finanziari Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: UIL FPL- CGIL FP-CISL FPL- CSA RAL Firmatari della pre-intesa: Torre-CGIL FP-R.S.U. (solo Dott.ssa Napoletano Monica)
Soggetti destinatari	Personale non dirigente
Materie trattate dal contratto integrativo	Distribuzione Fondo 2020 Nel 2019 era stato firmato un contratto decentrato triennale che aveva già definito i nuovi istituti contrattuali previsti dal CCNL del 21.5.2018.

Illustrazione del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

A) Fondo per lo sviluppo delle risorse umane e della produttività. Costituzione.

Il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2020, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato tenuto conto dei criteri indicati nell' art. 67 del CCNL 21 maggio 2018 nel rispetto del limite di spesa indicato dall' art. 23 del d.lgs. 75/2017 che prevede che: “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.”

Tale limite deve essere rispettato anche nella determinazione del fondo risorse decentrate degli anni seguenti, come è indicato nel comma 7 dell' art.67 del CCNL 21 maggio 2018 il quale dispone: “ la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all' art. 15, comma 5 , deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del d.lgs n. 75/2017.

Le modalità di costituzione del fondo sono dettate prevalentemente dall'art. 67 del CCnl 2016-2018 che distingue tra risorse stabili e variabili.

La novità introdotta dal Contratto in materia di impostazione del fondo prevede che la parte stabile sia costituita al netto delle risorse destinate nell'anno 2017 alle retribuzioni di posizione e di risultato delle posizioni organizzative istituite, come previsto dallo stesso art. 67, comma 1, e dall'art. 15, comma 5.

L'ammontare di dette risorse rientra comunque nel limite previsto dall'art. 23, comma 2, del D.L. n. 75/2017.

La Dichiarazione congiunta n. 5 del Contratto in esame prevede che gli incrementi del fondo relativi alle seguenti somme;

- euro 83,20 per ogni unità di personale in servizio al 31.12.2015, a decorrere dal 31 dicembre 2018 ed a valere dall'anno 2019;
- differenze tra gli incrementi a regime per progressioni nella categoria

non sono assoggettati ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti. L'art. 67, c. 7, CCNL 2018, dispone, peraltro, che la quantificazione del fondo "deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, c. 2, D. Lgs. n. 75/2017" e fino alla vigenza di detto limite, per cui la previsione della citata Dichiarazione n.5 ne individua espressamente una eccezione.

Il fondo risorse decentrate per il personale dipendente anno 2020 è stato costituito con determinazione n. 14 del 16.01.2020. A seguito dell'emanazione del DPCM 27 aprile 2020, così come dal DL 34/2019 è stata operata ricognizione del rispetto del valore minimo medio pro capite con determinazione n. 586 del 21.09.2020

B) Fondo per lo sviluppo delle risorse umane e della produttività. Distribuzione.

Compensi per particolari attività o responsabilità

Tutti gli istituti e gli importi sono stati già definiti con il decentrato 2019-2021 e vengono confermati già in data 23 gennaio 2020 autorizzandone l'impegno e la liquidazione.

In data 29 settembre 2020 si raggiunge la pre-intesa per l'utilizzo di € 14.400,00 di parte stabile da destinare alle progressioni orizzontali dividendo il budget complessivo per categorie ma, saltata la firma della pre-intesa, **l'amministrazione dispone di procedere alla sottoscrizione unilaterale con destinazione della parte disponibile interamente alla produttività.**

Sulla base dei criteri di cui sopra le risorse vengono definite e utilizzate nel seguente modo:

Fondo risorse per la contrattazione integrativa 2020	stabile	variabile
A) Risorse stabili	202.857,33	
Di cui importo consolidato 2017 (271.630,40 detratto 79.238,03 PO)	192.302,37	
Di cui incrementi art. 67 comma 2		
1-importo, su base annua, pari a euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019	6.489,60 *	
2-importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali. Tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel Fondo a decorrere dalla medesima data	4.065,36*	
3-importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità. L'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno * somme incluse nel valore consolidato	18.228,05	
4-importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziato* somme incluse nel valore consolidato	665,10	
B) Risorse variabili		24.024,64

C) Risorse destinate nell' anno 2017 alla retribuzione di posizione e risultato delle PO	79.328,03	
------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	--

Totale A) + B) + C)	306.210,00	
---------------------	------------	--

Art. 67 Comma 3 - Risorse variabili da definire di anno in anno	2020
Risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge:	
1-Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi – entrate conto terzi o utenza – tra cui i compensi Istat	0,00**
2-Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi- compensi recupero evasione ICI	3.003,24
<i>(Risorse previdenziali previste da disposizioni di legge per incentivi- codice della strada)</i> <i>FUORI FONDO a carico del bilancio</i>	<i>11.000,00</i> <i>***</i>
<i>(Risorse per la remunerazione delle qualifiche di agente di Pubblica Sicurezza e agente di Polizia giudiziaria)</i> <i>FUORI FONDO a carico del bilancio</i>	<i>10.500,00</i> <i>****</i>
3-Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi: per funzioni tecniche art. 113 del Dlgs 50/2016 (dal 1 gennaio 2018)	5.652,50
4- Importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4 (1,2% monte salari 1997 esclusa quota dirigenza - già art. 15, c. 2 CCNL 1999)	15.368,90

Sono state stanziare nella parte variabile le risorse già previste dal precedente CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 2 (integrazione fino al 1,2% del monte salari 1997) e ora previste dal comma 4 art. 67 CCnl 21 maggio 2018, senza necessità di riscontro delle performance.

Il monte salari 1997 ammontava ad € 1.280.742,00, per un incremento massimo di € 15.368,90 (1,2%). Nella sessione negoziale è stata inserita la quota di € 15.368,90, pari al 1,2%.

* Risorse stabili extra tetto (anno 2020) art. 67 lett. a

** Risorse variabili extra tetto (anno 2020)

a) € 5.652,50 incentivi per funzioni tecniche art. 113 del Dlgs 50/2016 anno 2020 (dal 1 gennaio 2019)

*** Risorse extra fondo

a) € 11.000,00 previdenza complementare polizia locale su fondi art. 208 del Codice della Strada (Corte Conti autonomie 25 giugno 2015 n.22 – natura non retributiva ma previdenziale delle somme le esclude dal limite dal trattamento economico accessorio-) somme di fatto **fuori fondo** oltre che fuori tetto. Indicate solo perché presenti nell' anno 2016 di riferimento.

b) € 10.500,00 somme definite dal contratto nazionale CCNL 1999 di fatto **fuori fondo** oltre che fuori tetto a valere sul bilancio Ente.

Utilizzo Fondo risorse decentrate:Articolo 68, CCNL 2016 - 2018

Risorse destinate agli istituti di cui all'art. 68, comma 1	2020
progressioni economiche anni precedenti	100.000,00
indennità di comparto	29.750,00
incremento delle indennità personale educativo asili nido	0,00
indennità personale ex-VIII qualifica	0,00

indennità art. 70-septies CCNL 2018	0,00
TOTALE utilizzi vincolati	129.750,00

Risorse destinate agli istituti di cui all'art. 68, comma 2	2020
Performance	32.126,23
indennità condizioni di lavoro (art. 70-bis CCNL 2018):	8.700,00
1- indennità di rischio (€ 6.500,00)	
2-indennità di disagio (€ 1.000,00)	
3-indennità maneggio valori (€ 1.200,00)	
indennità di turno (art. 23 CCNL 2018)	22.500,00
indennità di reperibilità (art. 24 CCNL 2018)	10.000,00
compensi per specifiche responsabilità (art. 70-quinquies CCNL 2018)	8.000,00
indennità di funzione personale P.M. cat. C/D (art. 56-sexies CCNL 2018)	2.100,00
indennità servizio esterno di vigilanza (art. 56-quinquies CCNL 2018)	4.000,00
indennità stato civile (art. 70 quinquies comma 2)	1.050,00
compensi previsti da specifiche disposizioni di legge (art. 68, c. 2, lett. g, CCNL 2018):	8.655,74
1-incentivi per l'attività di recupero dell'evasione fiscale relativa all'ICI (art. 3, comma 57, legge 23.12.1996, n. 662 - art. 59, comma 1, lett. p, D. Lgs. 15.12.1997, n. 446) (euro 3.003,24);	
2-incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, nei limiti dettati dalla stessa norma (euro 5.652,50)	
3-compensi Istat (€0,00)	
Residuo parte stabile da destinare alla progressione orizzontale	0,00
TOTALE utilizzi contrattati	97.131,97

Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato nel 2016.

fondo 2016	fondo 2016 senza previdenza	fondo 2020
*301.656,65	297.156,65	295.655,04
79.328,03	79.328,03	79.328,03
30.026,25	25.526,25	24.024,64
		***6.489,60
		***4.065,36
**192.302,37	192.302,37	192.302,37
fondo variabile	fondo variabile	fondo variabile

2016	2016	2020
5.652,50	5.652,50	5.652,50
4.504,85	4.504,85	3.003,24
4.500,00		
15.368,90	15.368,90	15.368,90
30.026,25	25.526,25	24.024,64

*301.656,65 (271.639,40 parte fissa più 30.026,25 parte variabile)

**192.302,37 (271.639,40 consolidato parte fissa 2017 meno 79.328,03 PO)

***10.554,96 Risorse stabili extra tetto (anno 2020) art. 67 lett. a.

Produttività, miglioramento ed incremento dei servizi.

Con l'occasione della contrattazione relativa alla distribuzione del fondo 2020 le OOSS e la RSU chiedono la revisione dell'art. 12 commi 10,14 e 16 del decentrato 2019-2021.

In particolare viene richiesto che venga riformulato in aderenza al testo letterale dell'articolo 69 del comma 2 del CCNL del 2018.

Le parti concordano e indicano che la maggiorazione del premio individuale ai dipendenti che abbiano conseguito le migliori valutazioni ai sensi dell'articolo 68 comma 2 del CCNL è quantificata nella misura del 40% rispetto al valore medio pro capite e che la quota di personale da ammettere all'incentivo maggiorato per le migliori performance è fissata nel 10% del personale dipendente.

Successivamente al deposito della pre-intesa per la firma da parte dei partecipanti alla riunione del 29.9.2020 si assiste ad un inopinato mutamento di posizione di parte della RSU e di una delle due sigle presenti all'accordo.

La pre-intesa viene quindi sottoscritta da un membro della RSU e dalla CGIL e potrebbe quindi essere considerata validamente sottoscritta dai rappresentanti dei lavoratori ma, con successiva nota n. 24348 del 15.10.2020 da parte dell'OOSS CISL FP Liguria e con nota prot. n. 24394 del 15.10.2020 da parte dell'OOSS UILFPL Ponente Ligure, alcuni componenti della RSU manifestano la loro posizione dissenziente e impediscono alla sottoscritta di considerare la sigla apposta da un membro RSU come manifestazione unitaria di adesione all'accordo.

Per questi motivi l'accordo sulla modifica del Contratto decentrato 2019-2021 deve intendersi non raggiunto, rimanendo quindi valido il testo oggi vigente.

Per il completamento dei criteri di distribuzione del fondo 2020 nella sola parte relativa all'importo da destinare alle progressioni orizzontali (tutti gli altri istituti erano già stati definiti con il decentrato 2019-2021 e confermati a gennaio 2020) la giunta comunale con deliberazione n. 195 del 20.10.2020 ha autorizzato la sottoscritta a proseguire unilateralmente destinando tutte le somme disponibili alla produttività.

Andora, li 21.10.2020

Il Responsabile del settore personale

Dott.ssa Mariacristina Ferre

